

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1986 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 dicembre 2018**

**che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività disciplinate dalla politica comune della pesca esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri e dispone in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.
- (2) Conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, può adottare programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.
- (3) La Commissione ha adottato per diversi bacini marittimi programmi specifici di controllo e ispezione che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso piani di impiego congiunto e per i quali l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione.
- (4) Dalla recente valutazione REFIT <sup>(2)</sup> della Commissione è emerso che i programmi specifici di controllo e ispezione costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
- (5) I programmi specifici di controllo e ispezione istituiti dalle decisioni di esecuzione 2012/807/UE <sup>(3)</sup>, 2013/328/UE <sup>(4)</sup> e 2013/305/UE <sup>(5)</sup> della Commissione scadranno il 31 dicembre 2018. È opportuno che tali programmi proseguano anche dopo tale data per continuare a stimolare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati membri e promuovere condizioni di parità nelle attività di ispezione e controllo in tutta l'Unione.
- (6) Al fine di semplificare l'adozione e garantire un'attuazione coerente dei programmi specifici di controllo e ispezione a livello dell'Unione, tali programmi dovrebbero essere riuniti in un'unica decisione. Gli obblighi di dichiarazione degli Stati membri dovrebbero essere rivisti per tenere conto dei nuovi parametri di riferimento e ridurre per quanto possibile gli oneri amministrativi.
- (7) Per garantire coerenza tra i vari bacini marittimi è opportuno rivedere altresì il programma specifico di controllo e ispezione istituito dalla decisione 2014/156/UE <sup>(6)</sup>, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento e gli obblighi di dichiarazione.
- (8) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbero definire l'ambito, gli obiettivi e le priorità nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione.

<sup>(1)</sup> G.U. L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> COM(2017) 192 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN>.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (G.U. L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (G.U. L 175 del 27.6.2013, pag. 61).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione 2013/305/UE della Commissione, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico (G.U. L 170 del 22.6.2013, pag. 66).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (G.U. L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

